

COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO**

Approvato con deliberazione C.C. n. 63/1972 e s.m.i.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Competenza – Carattere del servizio

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco (1), ferma, ove stabilito, la competenza:

- a) del Consiglio Comunale: artt. 131, nn. 6 e 8, legge comunale e provinciale (1915) e 91, lett. C, nn. 11, 14 (1934); artt. 13, 16, 68, 69, 71, 74, 78 e 84 Regolamento polizia mortuaria; artt. 343, 344, 345 T.U. leggi sanitarie;
- b) del Prefetto ora del Medico Provinciale: artt. 15, 24, 25, 26, 32, 58, 69, 74, 78, 79, 84, 85 Regolamento polizia mortuaria; articoli 228, 338, 339, 343 T.U. leggi sanitarie e successive modifiche;
- c) del Ministero dell'Interno ora del Ministero per l'igiene e la sanità: artt. 1, 28, 47, 56, 61, 83, 98 Regolamento polizia mortuaria; artt. 388, 341, 342 T.U. leggi sanitarie; art. 102 legge comunale e provinciale;
- d) dell'Autorità giudiziaria: artt. 40, 59, 62, 63 Regolamento polizia mortuaria.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune per il buon governo e per il decoro del cimitero ed in particolare nei casi di cui l'art. 3, che segue.

Fermo restando il carattere civile dei cimiteri, il Comune, nel limite del possibile, nell'esercizio dei suoi poteri, avrà il maggior riguardo per le norme in materia della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

(1) Il Sindaco, più di frequente, delega un Assessore.

Art. 2 - Organizzazione del servizio

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

- a) L'ufficio di segreteria per i servizi amministrativi e per la coordinazione dell'attività dei vari uffici;
- b) l'Ufficiale Sanitario, per la vigilanza sanitaria: artt. 21, 40, 337, T.U. leggi sanitarie; artt. 4, 9, 17, 22, 44, 58, 62, 63, 66, 84 Regolamento polizia mortuaria;
- c) l'Ufficio tecnico: per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica, sia sulle opere del Comune sia su quelle dei privati;
- d) I vigili urbani ed il personale addetto ai cimiteri: per la polizia interna e la vigilanza generale.

Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento per il personale.

Art. 3 - Provvedimento nell'interesse del servizio

In ogni tempo, il Sindaco, in relazione anche al II comma del precedente art. 1, previa diffida o comunicazione agli interessati, se reperibili, può:

- a) disporre la revoca e la rimozione di sepolture sia comuni che private, provvedendo altra sepoltura di pari grado e durata, a carico del Comune, quando ciò sia richiesto per servizi o per opere di carattere generale (ved. Art. 70);
- b) ordinare l'inumazione d'ufficio di salme tumulate in loculi, quando si verificano moleste esalazioni o perdita di materie organiche, salvo sia possibile l'intervento urgente degli interessati;
- c) far demolire o rimuovere opere, lapidi, ricordi, piante in violazione alle norme del regolamento e all'autorizzazione data o pericolanti o in stato di abbandono o indecoroso (1)

Artt. 44, 93 Regolamento polizia mortuaria.

(1) *La valutazione del pubblico interesse è affidata alla pubblica Amministrazione e censurabile davanti al Giudice amministrativo. (CORTE DI CASSAZIONE, Sez. UN, 24 gennaio 1967, n. 208, in "Nuova Rassegna", 1968, n.1, pagg. 88.*

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

I servizi funebri sono gratuiti e a pagamento.

Sono gratuiti, per tutte le persone morte sul territorio del Comune, i servizi di interesse pubblico: visita necroscopica, servizi di osservazione, fossa comune decennale.

Sono gratuiti, per le sole persone povere, il trasporto funebre e la somministrazione del feretro (artt. 21 e 31) nelle forme più semplici (1).

I servizi maggiori e diversi da quelli predetti sono sottoposti al versamento del canone stabilito nella tariffa (2).

Artt. 91 legge comunale e provinciale, lett. C, n. 11, 13, 43, 53, 68 Regolamento polizia mortuaria.

(1) *In Comuni, grandi e piccoli, va estendendosi, con grande favore, l'adozione del funerale unico ed uguale per tutti, gratuito per tutti, salvo si richieda od occorra feretro speciale per tumulazione o per trasferimento in altro Comune.*

Così anche da parte di parrocchie per quanto riguarda il rito religioso.

(2) *Vede. Tariffa in Appendice*

Art. 5 - Responsabilità

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

Art. 6 - Facoltà di disporre della salma e di disporre dei funerali

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i famigliari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto (1).

(1) *Giurisprudenza prevalente.*

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'articolo 45 del Regolamento polizia mortuaria. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno (art. 63);
- c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza (artt. 75, 89)

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 8 - Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio (1), contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato:

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 138 succ. Ordinamento stato civile; art. 1 Regolamento polizia mortuaria.

(1) *Vede. Modulo in Appendice*

Art. 9 - Adempimenti dell'ufficio

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove gli accertamenti necroscopici e, se del caso, la denuncia del medico curante, di cui gli artt. 10, 11 successivi.

Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, a' sensi dell'art. 145 Ordinamento stato civile, curando di esporre la salma sconosciuta (art. 15) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

Art. 140 Ordinamento stato civile.

Art. 10 - Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve fare, al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della causa di morte, compilando l'apposita scheda dell'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Ufficio d'Igiene.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica; per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

Art. 1 Regolamento polizia mortuaria.

Art. 11 - Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico del Comune, incaricato del servizio necroscopico, provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa,

l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica, in relazione anche al successivo art. 15 lett. A).

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte (1).

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito l'Ufficiale sanitario, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.

Art. 141 Ordinamento stato civile: artt. 1 e 4 Regolamento polizia mortuaria.

(1) La funzione del medico necroscopo è svolta alle dipendenze dell'Ufficiale sanitario. Nei Comuni dove vi è un solo medico, le due funzioni di medico curante e di medico necroscopo sono riunite nello stesso sanitario.

Art. 12 - Referto all'Autorità giudiziaria

Il sanitario che nelle predette visite, come anche successivamente in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 261, 365 Codice penale e dell'art. 4 Codice procedura penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco fa rapporto all'Autorità giudiziaria nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere o di ossa.

Artt. 3, 4, 5 Regolamento polizia mortuaria; art. 143 Ordinamento stato civile.

CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13 - Termini

Fino a 24 ore dal momento della morte, nei casi normali, e fino a 48 ore, nei casi di morte improvvisa o di morte apparente, la persona è considerata presunta morta e, quindi, in periodo di osservazione.

In tale periodo non può essere sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in frigorifero, né essere inumata, tumulata, cremata, né sottoposta comunque ad applicazione di materia plastica per rilevarne l'effigie (1).

Detti termini, con autorizzazione del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario, possono essere sia protratti per speciali circostanze, sia ridotti in caso di morte per malattie infettive o per decapitazione, maciullamento o per iniziata decomposizione.

Artt. 7, 8, 9 Regolamento polizia mortuaria.

(1) Vede. L'art. 18 per trapianto terapeutico

Art. 14 - Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, l'Ufficiale sanitario stabilisce i provvedimenti del caso.

Art. 10 Regolamento polizia mortuaria.

Art. 15 - Locali di osservazione

Il cimitero deve avere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le persone:

- a) morte in abitazioni nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente, per angustia o per povertà, mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento (art. 9);
- d) da sottoporsi ad autopsia.

L'ammissione è disposta dall'Ufficiale sanitario o dall'Autorità giudiziaria.

Il trasporto deve essere fatto come all'art. 39. Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso.

Art. 11 Regolamento polizia mortuaria (1).

(1) Nei grandi Comuni il servizio di osservazione è svolto, in base ad apposite convenzioni, in idonei locali di ospedali o degli istituti di medicina legale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 11 e 12 Regolamento polizia mortuaria. Indipendentemente da tali convenzioni, gli Ospedali, a' sensi dell'art. 2 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, devono avere una sala mortuaria e di autopsia.

Art. 16 - Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento

Salvo il nulla osta di cui l'art. 12 precitato, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano superati i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di pezzi di cadavere, di ossa umane.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Artt. 5, 6 Regolamento polizia mortuaria; artt. 141, 142 Ordinarmento stato civile.

Art. 17 - Autorizzazione ad eseguire autopsie e trattamenti

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo dell'Ufficiale sanitario, con l'osservanza delle norme di cui al paragrafo 7 Regolamento polizia mortuaria.

Art. 18 - Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri per studio – Trapianto terapeutico

Il riscontro delle diagnosi, il rilascio di cadaveri a scopo di studio, le autopsie e i trattamenti conservativi, sono effettuati dopo il periodo di osservazione, secondo le norme del Regolamento polizia mortuaria artt. 34 e 41, modificato con legge 15 febbraio 1961, n. 83, nonché del Regolamento municipale d'igiene (1).

Le risultanze eventualmente difformi da quelle contenute nella scheda di denuncia (art. 10) devono essere comunicate al Sindaco per la rettifica della scheda stessa.

Se risulta come causa di morte una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza.

Il prelevamento di parte di cadavere per trapianto terapeutico è nei limiti e nelle condizioni previste dalla legge 3 aprile 1957, n. 235, modificata con legge 2 aprile 1968, n. 519, e del Regolamento relativo, approvato con D.P.R. 20 gennaio 1961, n. 300.

La diagnosi precoce di morte è da farsi col metodo elettrocardiografico, di cui al D.M. 7 novembre 1961.

(1) Nei Comuni sede di istituti universitari di anatomia e di medicina legale, apposite convenzioni con il Comune regolano siffatti servizi.

CAPO III FERETRI

Art. 19 - Obbligo del feretro individuale

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatto feretro.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva, si osservano le norme dell'art. 15 del Regolamento di polizia mortuaria.

Art. 53 Regolamento polizia mortuaria.

Art. 20 - Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta alla presenza del necroforo municipale ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Art. 21 - Feretro gratuito e a pagamento

Il Comune provvede gratuitamente il feretro di tipo comune, quale indicato all'articolo seguente, lettera a), per le salme di persone che risultano povere; a pagamento per le altre per le quali i familiari non abbiano provveduto altrimenti, anche se non sono richieste onoranze.

Sono considerate povere le persone ammesse all'assistenza sanitaria gratuita o assistite dall'E.C.A. e quelle che, da apposita attestazione del Sindaco, non risultano in grado di sostenere le spese per il funerale.

Non si considerano poveri coloro per i quali si richiedono onoranze superiori alla classe minima a pagamento, tranne il caso in cui queste siano fatte a titolo di omaggio per sottoscrizione fra compagni di lavoro, associazioni, coinquilini, ecc.

Art. 91, comma undicesimo, legge comunale e provinciale; art. 53 Regolamento polizia mortuaria.

Art. 22 - Qualità e caratteristiche dei feretri

La struttura dei feretri e la qualità dei legni sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè (1a):

- a) *per inumazione comune decennale*: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato, senza difetti; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm 2; la confezione deve essere sufficientemente solida, a buona tenuta; testata e fianchi di un sol pezzo, a incastro e col fondo bene aderente ai fianchi;

- b) *per inumazione in fossa quindicennale o trentennale*: feretro come sopra, le tavole però possono essere dello spessore di non oltre 3 cm e cerchiato con bandella di lamiera metallica, di larghezza non superiore a 4 cm. dello spessore non superiore a 1 mm. collocate a distanza fra loro non inferiore a 40 cm.;
- c) *per inumazione in fossa cinquantennale, centennale e perpetua*: il feretro può essere costruito anche con tavole di legno forte, di spessore non superiore ai 4 cm. cerchiato o non, come al comma precedente; per la inumazione perpetua si può anche impiegare il doppio feretro come per la tumulazione;
- d) *per tumulazione in loculo, cripta*: la salma destinata, anche solo temporaneamente, alla tumulazione deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 27 del Regolamento di polizia mortuaria (1b);
- e) *per salme da trasferire fuori Comune*: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera d) precedente; se però il percorso è inferiore ai 25 km. è sufficiente il feretro di legno purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione, sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

Per tutti i feretri di legno suesposti, il coperchio deve essere fissato con viti; nell'interno deve essere posto uno strato di segatura o di sostanza assorbente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

Artt. 27, 54, 56 Regolamento polizia mortuaria.

(1a) La diversa durata è indicativa, ma corrisponde alle più adottate. Ved. Anche nota all'art. 53

(1b) In luogo della cassa metallica è possibile l'uso di cassa in resina poliestere, purché autorizzata dal Ministero della sanità (circolare 22 settembre 1958, n. 4030, del Ministero della sanità).

Art. 23 - Fornitura feretri

La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per i campi e posti a pagamento e per sepolture di famiglia, può essere fatta sia dal Comune, quale attività libera, sia da ditte private, in concorrenza (2).

(2) La fornitura feretri non può essere assunta dal Comune con diritto di privativa (Consiglio di Stato, 4 marzo 1938, in "Riv. Amm.", 1938; Corte Appello di Genova, 17 giugno 1938, in "Riv. Amm.", febbraio 1939)

Art. 24 - Apparecchi riduttori

I feretri metallici destinati al trasporto fuori Comune o alla tumulazione in loculi fuori terra devono essere muniti di apparecchio riduttore della pressione interna del gas putrefattivo di tipo approvato dal competente Ministero.

Art. 56 Regolamento polizia mortuaria.

Art. 25 - Verifica feretri

Ogni feretro, non provvisto dal Comune, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Per tale servizio, sono dovuti al Comune i diritti risultanti in tariffa (1)

(1) L'applicazione di diritti per verifica feretri è riconosciuta dalla giurisprudenza: Tribunale di Palermo, 17 luglio 1931, in "Riv. Amm.", 1932, pag. 289.

Art. 26 - Piastrine di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 27 - Trasporto feretri

Il trasporto di feretro vuoto al domicilio della persona defunta, da chiunque fornito, deve essere fatto con veicolo coperto, e nelle ore più opportune, coprendolo alla vista del pubblico con apposito telo.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 28 - Esclusiva del servizio

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è municipalizzato con diritto di privativa, a' sensi della legge 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 16 del Regolamento di polizia mortuaria ed esercito in economia o in appalto (1a).

Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretto, con o senza corteo, al cimitero o al locale di osservazione o alla sala di autopsia, agli scali ferroviari, o, in caso di morte in ospedali, alberghi, ecc., alla abitazione del defunto.

E' istituito il diritto fisso di privativa, pari all'importo del trasporto di ultima categoria; questo è dovuto quando la salma, per opera di terzi, autorizzati, è trasportata in altro Comune o da altro Comune, senza lo svolgimento *in loco* del funerale, quindi senza impiego del servizio proprio del Comune. Anche quando il servizio è svolto in appalto, il diritto di privativa spetta interamente al Comune.

L'esclusiva del servizio comprende anche il trasporto dei nati morti, di cui all'art. 49, fatto senza cerimonia funebre, direttamente dall'abitazione al cimitero.

L'esclusiva è limitata al solo mezzo di trasporto – carro, personale – non anche alla provvista del feretro (2); inoltre si riferisce ai cadaveri e non anche ai resti mortali esumati per scadenza ed alle ceneri (ved. Artt. 23 e 44) (1b)

(1a) Il Consiglio comunale delibera se l'esercizio è in economia o in appalto o con la costituzione di apposita Azienda municipale (in Appendice ved. Schema di Capitolato per gestione per appalto, più frequente).

(2) Ved. Nota all'art. 23.

(1b) Alcuni Comuni, oltre al servizio trasporti funebri, con diritto di privativa, di cui all'art. 28, hanno anche costituito una propria impresa di pompe funebri per l'assolvimento, in concorrenza con le ditte private, di servizi esclusi dal diritto di privativa e cioè per ogni prestazione attinente allo svolgimento delle pratiche relative al servizio mortuario, alla fornitura dei feretri, al trasporto ad altro Comune, al noleggio di autofurgoni per accompagnamento e per trasporto di corone.

Art. 29 - Eccezioni al diritto di esclusiva

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, costituite a tal fine e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi osservando le disposizioni d'ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di privativa.

Art. 16 Regolamento polizia mortuaria e R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

Art. 30 - Consistenza del trasporto e percorso

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc.; il corteo (2), a passo, alla Chiesa parrocchiale, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento, a velocità ordinaria e, con l'itinerario più breve, al cimitero, e, dopo le esequie, se richieste, alla sepoltura.

Se il funerale è solamente civile la Direzione del cimitero stabilisce il posto, entro un percorso di circa 500 metri, ove ha luogo lo scioglimento del corteo.

Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il percorso; solo nell'interno del cimitero, dall'ingresso alla sepoltura, si può impiegare apposito furgone, uguale per tutti.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 19 del Regolamento di polizia mortuaria.

(2) Il funerale tradizione lungo le vie cittadine, con le varie coreografie e differenziazioni, ha perduto molto del suo significato religioso ed umano di solidarietà nel dolore. Per questo e per le esigenze della moderna viabilità, va estendendosi, specie nelle maggiori città, la abolizione del corteo; la salma è trasportata direttamente, per la via più breve, dall'abitazione alla chiesa con il solo intervento dei più stretti parenti e di un sacerdote. Così la manifestazione funebre, più semplice ed austera, è limitata al ricevimento della salma nell'ingresso della chiesa ed alla celebrazione del rito.

Anche la consuetudine di far intervenire ai cortei funebri bambini di istituti è riprovata dal Ministero dell'Interno, che, con apposita circolare, invita a far cessare tale consuetudine, pena la revoca di contributi agli istituti inadempienti.

Art 31 - trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento.

Sono gratuiti per le salme di persone povere, morte sul territorio del Comune, indipendentemente dalla residenza, per le quali non sia richiesta vettura a pagamento; il trasporto è eseguito con la vettura più semplice o comune.

Sono considerate povere le persone di cui al precedente articolo 21.

Sono a pagamento negli altri casi, anche se il trasporto è fatto d'ufficio, senza richiesta.

Art. 13 del Regolamento di Polizia mortuaria

Art 32 – categorie e classi di vetture

Le vetture per trasporti funebri sono di due categorie: per adulti e per bambini inferiori ai 10 anni.

Secondo la diversa loro struttura e foggia, le vetture per adulti sono di unica classe, quelle per bambini di unica classe corrispondente ai tipi approvati dall'Amministrazione.

I diritti relativi risultano dalla tariffa.

Art 33 – orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco.

Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti dalla Direzione cimiteri, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio per la denuncia di morte: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

Le vetture devono essere ai posti del servizio non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

A richiesta compatibilmente con la disponibilità dei mezzi di trasporto, si possono effettuare trasporti funebri in ore diverse da quelle fissate, con l'aumento del 35 per cento sulla tariffa di vettura.

Art. 19 del Regolamento polizia mortuaria

Art 34 – Compiti dei necrofori

Ad ogni trasporto funebre sono addetti uno o più necrofori con i compiti di cui all'articolo 120; in particolare il necroforo ha la direzione e la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio ed è munito, dall'ufficiale di stato civile, dell'ordine di seppellimento che, arrivando al cimitero, consegna al custode, previa annotazione dell'ora in cui ha avuto luogo.

La salma, dalla levata alla consegna al cimitero, deve essere sempre seguita dal necroforo.

Qualsiasi irregolarità, o inconveniente, nel servizio deve immediatamente essere riferita alla Direzione.

Art. 20 Regolamento Polizia mortuaria

Art – 35 Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può sostare in Chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; la sosta in Chiesa per la celebrazione di riti maggiori è subordinata al versamento del diritto previsto in tariffa.

Art -36 – Trasporto dal luogo di decesso al luogo dei funerali

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'Ufficio sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo e subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

Art -37 – Deceduti per malattie infettive

La salma di persona deceduta per malattia infettiva diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti art 13 e 14, può nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata prima delle 24 ore dal decesso, ai locali di osservazione, come anche può essere trasportata al cimitero, senza corteo funebre con il solo intervento dei più stretti parenti.

Art. 15 Regolamento Polizia mortuaria

Art -38 – Manutenzione delle vetture

Le vetture, comprese quelle di cui all'art 29, sono riconosciute idonee alla funzione dell'Ufficiale sanitario; esse devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento e di decorosa manutenzione: devono essere disinfettate periodicamente almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Sia all'esterno che all'interno delle vetture non possono collocarsi corone, distintivi che ostacolano le operazioni del servizio o danneggino la vettura.

L'ufficio sanitario, almeno una volta l'anno ne controlla lo stato di manutenzione.

Art. 17 Regolamento polizia mortuaria

Art -39 – Trasporto ai locali di osservazione

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, di cui all'art. 15, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

Art. 14 Regolamento polizia mortuaria

Art -40 – Trasporto per altri Comuni e da altri Comuni

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è subordinato all'autorizzazione del Sindaco, a' sensi dell'art. 30 D.P.R.10. Giugno 1955, n 854.

A tale fine gli interessati devono presentare domanda al Sindaco, allegato il certificato di morte e dell'Ufficiale sanitario, che restano allegati all'atto di autorizzazione (2).

Della concessione si dà avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero.

Il personale accerta la regolarità dei documenti e che il feretro abbia le caratteristiche fissate per la sepoltura cui è destinato, come all'art. 22.

Per morti per malattie infettive diffuse, si osservano le speciali norme di cui all'art. 22 del Regolamento di polizia mortuaria.

Art -41 –Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolato dagli art.24 a 29 del Regolamento di polizia mortuaria, dalle norme della Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata

Con R. D. 1° luglio 1937, n.1369 e dall'art.30 del D. P. R. 10 giugno 1955, n.854.

Il trasferimento di salma all'estero negli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, deve essere accompagnato da passaporto mortuario rilasciato dal Medico provinciale e vistato dal Console dello stato nel quale la salma è diretta; l'introduzione invece dai detti Stati è autorizzata dal Medico provinciale ai sensi dell'art 30 precitato.

Il trasferimento all'estero, negli Stati non aderenti alla Convenzione, richiede anzitutto l'autorizzazione del Console dello Stato nel quale la salma è diretta, quindi del Medico provinciale; l'introduzione invece è autorizzata dal Ministero della sanità, da chiedersi attraverso il Console Italiano all'estero

Art -42 –Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art. 27 Regolamento di polizia mortuaria e del precedente art.22: inoltre alla salma è da praticare il trattamento igienico, di cui all'art.29 Regolamento di polizia mortuaria.

La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarli in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

Art. 31 Regolamento polizia mortuaria

Art -43 –Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altra espressamente indicata.

Art. 18 Regolamento Polizia mortuaria

Art – 44 – Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di resti, per esumazione ordinaria, e di ceneri, pur dovendo essere autorizzato dal Sindaco, come per i cadaveri, può essere fatto anche con vettura privata e senza doppio feretro. Si applica anche per tali trasporti quanto disposto all'art. 42.

Artt. 23, 50 Regolamento polizia mortuaria

CAPO V

CIMITERO – Sepulture – Servizi

Art -45 – Obbligatorietà del servizio –Sepulture – Registrazioni

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i seguenti cimiteri costituiti sul territorio del Comune (cimitero del capoluogo, in frazione, nel suburbio, in consorzio con altro Comune).

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Il cimitero ha campi comuni destinate alle inumazioni ordinarie decennali, nei limiti di cui agli

Art. 48 e 88 Regolamento di polizia mortuaria e distinti in campi per adulti e per fanciulli inferiori

Ai 10 anni.

L'area per tali campi, l'utilizzazione delle fosse, il loro ordine di impiego, le misure sono conformi alle disposizioni degli art. 47 a 52 e 88 Regolamento di polizia mortuaria.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, a' sensi e nei limiti dell'art. 68 Regolamento di polizia mortuaria.

Ogni operazione compiuta nel cimitero—inumazione, tumulazione trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme di resti, di ceneri – dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli artt. 45 – 46 del Regolamento di polizia mortuaria, conservando gli atti relativi di autorizzazione.

Art -46 –reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori dal cimitero

Nell'interno del cimitero, a discrezione dell'Amministrazione e previa autorizzazione del Prefetto, possono costituirsi reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti

--ceneri ed ossa – di persone appartenenti a culto diverso di quello cattolico o per comunità straniera.

Le spese maggiori per tali reparti –opere, maggior durata della sepoltura comune sono a carico dei concessionari.

Un reparto speciale è pure costituito per i nati morti.

Il seppellimento fuori del cimitero in cappelle private e gentilizie o in Chiese, Istituti, monumenti può aversi nei casi ed alle condizioni fissate agli art. 79 a 83 del Regolamento di polizia mortuaria.

Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Comune sia sui reparti speciali entro il cimitero, sia sulle sepolture private fuori dal cimitero.

Art -47 - Ammissione nel cimitero (variato con delibera di Consiglio Comunale n. 42/2013)

Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Non si considera abbiano perso la residenza nel comune le persone che siano state cancellate dall'anagrafe della popolazione residente in quanto ricoverate in strutture sanitarie di cura che impongono tale adempimento ai loro assistiti indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono ricevute:

- a) Le salme di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
- b) I nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria dove la genitrice si trovava ricoverata, purché almeno uno dei genitori sia residente nel Comune;
- c) Le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti da cadaveri di cui ai commi 1 e 2 lettere a), b) racchiuse in apposito contenitore a norma di legge.

Art -48 ANNULLATO

Art -49 - Ammissione nel reparto nati morti

Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti per i quali non è da compilare l'atto di nascita e i prodotti del concepimento a qualunque epoca della gestazione.

Per questi ultimi, pur non essendo, come i primi, prescritta la denuncia di cui all'art. 1, si fa obbligo della consegna per la inumazione.

In tale reparto sono pure sepolte le membra di cui all'art. 5 del Regolamento di polizia mortuaria ed i resti anatomici, che fossero consegnati dagli ospedali.

Anche i suesposti seppellimenti dovranno risultare nei registri di cui gli art. 45 e 115.

Art -50 - Ammissione nei cimiteri delle frazioni e suburbani

Nei cimiteri delle frazioni e suburbani sono accolte le salme delle persone decedute nei rispettivi territori.

Compatibilmente con la disponibilità di aree, il Sindaco, a richiesta, può autorizzare sia il seppellimento di dette salme nel cimitero del capoluogo, sia il seppellimento nel cimitero di frazione o suburbani di salme di persone già residenti in detti territori o che hanno già sepolti, in detti cimiteri, membri della propria famiglia.

Art -51 - Sepolture comuni e private

Le sepolture si distinguono in comuni e private ed ancora per inumazione e per tumulazione.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggior durata o per maggior distinzione; possono essere perpetue o temporanee.

Le sepolture private, ivi comprese quelle eventualmente esistenti nei reparti speciali, costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, secondo le modalità di cui agli

Artt. 68 a 71 del Regolamento di polizia mortuaria e di esse si dice al capo VII.

Art -52 - Sepolture per inumazione e per tumulazione (variato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42/2013)

Sono per inumazione le sepolture nella terra o in fosse. Esse possono essere comuni o private.

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie --- loculi o cripte --- costruite dal Comune o in sepoltura di famiglia, secondo le norme di cui all'art. 55 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria.

Le sepolture per tumulazione sono solo private.

In ogni caso, salva l'eccezione di cui il precedente art. 19, ogni cadavere è sepolto in fossa o in loculo separati.

Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, fino ad un massimo di due cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Art-53-Vari tipi di sepolture private (variato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42/2013)

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo per 50 anni dalla data della concessione originaria che decorrono dalla data di occupazione della prima salma, salvo rinnovo per eguale periodo di tempo e dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza, di fosse in appositi campi per inumazione o tumulazione, singole o multiple in sovrapposizione con un massimo di 4 posti; consistenti in solo camera sotterranea rivestita all'esterno di opportune opere in pietra, detto monumento, secondo le norme di cui ai Capi VII e XI (sepulture private);
- b) Nell'uso temporaneo per 60 anni dalla data della concessione originaria decorrono dalla data di occupazione della prima salma, salvo rinnovo per eguale periodo di tempo e dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza, di loculi predisposti dal comune in gallerie, cameroni portici o in costruzioni all'aperto, per tumulazioni singole o sepolcri plurimi di famiglia (loculi e cappelle);
- c) Nell'uso temporaneo per 99 anni di cellette, predisposte dal comune, per la custodia di resti (cellette ossario);

- d) nell'uso temporaneo per 99 anni, dalla data della concessione originaria decorrono dalla data di occupazione della prima salma, di area per la costruzione di sepolcro plurimo di famiglia per tumulazione, salvo rinnovo per eguale periodo di tempo e dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza, consistente in cappella o edicola o portico, aventi o non camera sotterranea, oppure in sola camera sotterranea, oppure in sola camera sotterranea rivestita all'esterno di opportune opere in pietra, detto monumento, secondo le norme di cui ai Capi VII e XI:

Eccezionalmente il sepolcro di famiglia può essere per inumazione, a' sensi dell'art.68 del Regolamento Di polizia mortuaria.

Apposito piano regolatore, predisposto dal Comune, determina per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, di diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc.

Dopo ogni tumulazione, anche di resti o ceneri dovrà essere eseguita una muratura di chiusura del loculo adeguatamente sigillata.

Eliminati art--54--55-

Art -56 -Celle per resti

I resti delle salme esumate o estumulate per decorso periodo possono, a richiesta, essere raccolti e conservati in cellette ossario; esse rientrano nelle concessioni di cui all'art. 51.

Di massima, la concessione di celletta è fatta non prima di tre mesi dalla scadenza della sepoltura.

Se la salma per la quale è stata richiesta la celletta non risulta decomposta, la concessione decade con il rimborso previsto all'art.77.

Art-57 - Camera mortuaria

Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di brevissima durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

Eccezionalmente la camera mortuaria può essere adibita ad altri servizi: deposito di osservazione, sala autopsia.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche ed i servizi di cui agli artt. 94, 95 del Regolamento di polizia mortuaria.

Art- 58- Ossario

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari generali per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto come all'art.56, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

Art. 64, 97 Regolamento polizia mortuaria.

Art-59- Soppressione del cimitero

Il cimitero che venga a risultare non più conforme alle condizioni sanitarie, tecniche o di superficie, prescritte dal T. U. leggi sanitarie e dal Regolamento di polizia mortuaria, senza possibilità di adeguati provvedimenti, è soppresso.

Può inoltre essere soppresso per ragioni di dimostrata necessità dipendenti da esigenze urbanistiche o per più degna e più adeguata costruzione.

Il provvedimento è adottato con deliberazione del C. C.

Le concessioni di sepolture perpetue, nel cimitero soppresso, si estinguono; i concessionari, sia di sepolture private temporanee che perpetue, hanno i diritti previsti dall' art.76 del Regolamento di polizia mortuaria; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'art. 86.

Il concessionario che, avuta, nel nuovo cimitero, l'area corrispondente in superficie alla concessione nel cimitero soppresso, non provvede alla nuova costruzione nel termine di cui all'art. 79, decade dalla concessione.

Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato.

Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione.

Artt. 70,74 e succ. Regolamento Polizia mortuaria; art. 131 T.U. legge comunale e provinciale

Art-60- Costruzione e ampliamento del cimitero

La costruzione del cimitero e così l'eventuale ampliamento sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

Nei progetti relativi si fa applicazione delle norme tecniche, igieniche, urbanistiche, topografiche morali meglio atte alle funzioni particolarmente dettate dagli art.228. E 338 T. U. leggi sanitarie modificato con l'art.27 D. P. R. 10.giugno 1955, n.854 e con legge 17 ottobre 1957, n. 983; 84 e successivi, 98 del Regolamento di polizia mortuaria, nonché delle norme relative alla distribuzione dell'area per sepolture comuni e private, di cui agli artt. 47, 68 del Regolamento di polizia mortuaria.

CAPO VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art-61 Esumazione ordinaria

Le salme sepolte in fossa sono esumabili:

- a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;

b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private temporanee, a sistema di inumazione, di cui al precedente art.58.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze, dalla Direzione del cimitero e non richiedono speciale autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite, in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

Artt. 61, 65 Regolamento Polizia mortuaria

Art-62- Esumazione nati morti

L'esumazione ordinaria dei nati morti, inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

Art-63- Avvisi di scadenza

La scadenza delle sepolture non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocate apposite e ben visibili paline, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

I familiari che desiderano essere informati dell'esumazione per scadenza, devono tenere aggiornato il loro indirizzo presso l'ufficio del cimitero.

Art-64- Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria è eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento Dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco.

Quest'ultima è a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o per traslazione ad altro cimitero, o per cremazione, nei limiti della legge.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza dell'Ufficiale sanitario o di sanitario delegato e di un incaricato della Direzione cimiteri.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire, si richiama L'art.22 penultimo comma.

Le esumazioni straordinarie sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali e modalità di cui agli artt. 61 e 64 del Regolamento di polizia mortuaria.

Art-65- Estumulazione

Le salme tumulate in loculo o in cripta, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta de familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

Si osservano in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti.

Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'articolo 84.

Art-66- Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Per quelle richieste dell'Autorità giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre 1865, n. 270.

Art-67- Incenerimento materiali e integrità dei resti

Gli avanzi di indumenti di feretri, provenienti dalle esumazioni, e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Art-68- Salme aventi oggetti da recuperare

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono dall'interratore essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono consegnati ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.

Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

Art-69- Disponibilità dei materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Art-70- Concetto e limiti della concessione

Il cimitero, ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice civile, ha carattere demaniale, per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, perpetuo o temporaneo, su una determinata opera, costruita dal Comune, o su area, parte del cimitero, da adibire a sepoltura.

Tale diritto non è commerciabile né alienabile: solo per le sepolture di famiglia può essere autorizzata con le norme di cui all'art.85 e successivi, una limitata cessione dei diritti d'uso.

Le sepolture individuali, perpetue e temporanee, sono invece vincolate alla salma indicata nella concessione e non si possono rinnovare o trasferire ad altri.

Il concessionario può usare, con i vincoli di regolamento, dell'opera o dell'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo, a sua discrezione, purché non venga compromesso l'uso, modificare ed impiegare per esigenze di servizio.

La concessione, sia a tempo che perpetua, può essere soggetta a revoca per esigenze di pubblico interesse, come detto all'art. 3, lettera a); a decadenza dei casi di cui agli articoli 71, 75, 79, 89; a rinuncia come agli articoli 77 e 86.

Art-71- Concessionari - Doveri generali (variato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42/2013)

Le sepolture private possono essere concesse, secondo le disponibilità, anche per salme prive di residenza nel Comune e ancorché morte fuori del Comune.

E' ammessa la collocazione nel loculo della salma (dei resti o ceneri) indicati nella concessione originaria, oltre ai resti o ceneri, per un massimo due inserimenti, e sempre che lo spazio del loculo lo consenta, dei: genitori, fratelli e figli della stessa, del coniuge o dei genitori del coniuge.

La collocazione di resti o ceneri in loculi, in presenza di salma, è soggetta, per ogni inserimento, ad autorizzazione il cui rilascio è subordinato al pagamento di un corrispettivo da stabilirsi con successivi provvedimenti dell'amministrazione comunale.

La concessione di sepoltura privata è fatta, ed è conservata, subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe, attuali e future, in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando prescritto.

In particolare l'uso della sepoltura dev'essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, con divieto di farne oggetto di lucro o di speculazione.

Nel periodo di validità della concessione le salme non possono essere trasferite, a richiesta dei famigliari, se non per altra sepoltura privata di pari grado, o superiore, per durata e decoro.

Art-72- Vigilanza del Sindaco

Nessuna operazione, in ordine alla polizia mortuaria e alle opere, può compiersi nelle sepolture private, da parte dei concessionari se non autorizzata dal Sindaco.

Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche dell'esercizio dei diritti d'uso.

In particolare per le sepolture di famiglia la vigilanza del Sindaco riguarda la trasmissione dei diritti d'uso, di cui all'art.87 che segue, secondo il carattere del sepolcro, risultante dalle norme di legge e dagli atti di concessione.

Art-73- Modalità di concessione

Le sepolture individuale temporanea, nei vari tipi di cui all'art.53, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

Solo per i loculi si può fare la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, secondo la disponibilità degli stessi e l'età del richiedente, quando questi dimostri di non avere parenti od eredi che possono provvedere.

In tal caso è dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione e sarà, in vita, integrato per aumenti superiori alla metà del pagato; inoltre il periodo di durata decorre dalla data della concessione.

La sepoltura individuale perpetua può essere concessa secondo le disponibilità, anche in vita.

La concessione di sepoltura temporanea è provata, salvo se richieda atto formale, dalla bolletta di pagamento; quella perpetua da atto del Sindaco, redatto dal Segretario del Comune.

Art-74-Oneri relativi alla sistemazione della sepoltura individuale

Se la sepoltura non consta di opera già completa a cura del Comune, ma di fosse, il concessionario deve dare---pena decadenza----adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro un anno dal seppellimento, per le fosse della durata da 15 a 50 anni; entro due anni, dal contratto e non oltre un anno dalla tumulazione, per le fosse perpetue.

Il Comune determina il tipo di sistemazione minima obbligatoria per ogni tipo di fossa con facoltà per il concessionario di altra sistemazione migliore, da approvarsi dalla Amministrazione Comunale.

Art-75- Decadenza

La concessione di sepoltura privata individuale a tempo, può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

- 1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'articolo precedente;
- 2) quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
- 3) quando risulti in stato di completo abbandono.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui al n.3, se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina -avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero,

è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorsi due anni consecutivi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso di cui ai nn. 1 e 2, dà luogo al rimborso di cui all'art.77, che segue; nel caso di cui al n. 3 non dà luogo ad alcun rimborso.

Art-76- Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture.

Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune

Per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

Art-77- Rinuncia di sepolture---rimborso

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

La rinuncia dà luogo al seguente trattamento: per le sepolture perpetue- temporanee e per le cellette rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio dalla concessione;

Il trasferimento nel primo mese dalla concessione, per dare migliore sistemazione nel cimitero, si ritiene interamente compensato con la maggiore tariffa del nuovo posto.

Art-78 -Modalità di concessione

La sepoltura di famiglia, nei vari tipi di cui all'art.53, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

La concessione deve, a' sensi e per gli effetti dell'articolo1350 Codice civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune.

Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area, versare l'importo presunto, a suo carico, delle spese di atto, nonché eseguire il deposito, di cui alla tariffa, a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni; tale deposito è rimborsato come all'art. 134.

Art-79-Costruzioni delle opere---Termini---Collaudo Limiti di impiego dell'area

La concessione dell'area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto (articolo132) ed alla esecuzione, pena la decadenza (art.89) delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, quest'ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è applicata la penale dell'1 per cento del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa; per le opere in sottosuolo si può aggiungere una maggiore area in sottosuolo, da pagarsi come in tariffa, sempreché non sia di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri di area, concessa in soprassuolo e in sottosuolo; oltre tale numero, se ne possono ricavare altri, subordinatamente alle esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

Art--80--Doveri in ordine manutenzione

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, a' sensi dell'art.55. Del T.U. della legge comunale e provinciale e ai termini del presente regolamento, non esclusa la decadenza.

Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse, l'interessato non ha provveduto nel termine prefisso.

Art--81-- Gruppo familiare

La concessione di sepoltura di famiglia si intende fatta jure sanguinis fra i discendenti in linea retta dal primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tal effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti o ad estranei, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale nella sepoltura.

Art--82-- Ammissione in sepoltura di famiglia (variato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42/2013)

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione della sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a' sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto, o per ragioni di ordine morale.

Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.

Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione come all'art.92, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jures sanguinis è dato dall'ordine di promemoria.

Se il sepolcro diventa ereditario, il diritto al seppellimento può essere per stirpe.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all'art.84 successivo e di quanto previsto dall'art. 52.

Art--83-- Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci ecc.

In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Art--84--Estumulazione --Vincolo di perpetuità delle salme (variato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42/2013)

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, se occorre disporre del loculo, per salma di altro avente diritto, quando siano decorsi almeno 50 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in appositi ossari o in singole cellette.

I feretri possono essere estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 per: a) ordine dell'autorità giudiziaria, b) trasporto in altra sepoltura; c) cremazione.

Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il vincolo di perpetuità di tutte o alcune salme cioè la integrale conservazione della salma nella tomba con divieto quindi di estumulazione.

Il vincolo si riferisce essenzialmente alla salma, mentre il loculo può eccezionalmente mutare, nella stessa tomba, per nuove opere o per diversa sistemazione della tomba.

Inoltre una salma vincolata a perpetuità può essere, a richiesta, trasportata in altra sepoltura di famiglia, di non minor decoro, purché sia mantenuto lo stesso vincolo.

Il vincolo di perpetuità delle salme può essere rimosso con richiesta con tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati con detto vincolo.

Il vincolo di perpetuità delle salme è subordinato al versamento del canone di tariffa; apposita scritta nella sepoltura indica tale vincolo.

Art--85-- Trasmissioni diritti d'uso

I diritti d'uso per le sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione jure sanguinis, e, estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti, jure hereditatis.

Può permettersela la cessione di diritti d'uso a terzi di tutta o di parte della sepoltura di famiglia, quando ricorrono giustificate ragioni, familiari od economiche ---da valutare a giudizio dell'Amministrazione---

Con esclusione di intenti di speculazione e sempreché siano rispettate le salme, già accoltevi come

Art.88.

La cessione è subordinata al versamento dei diritti dovuti a termine di tariffa.

Ogni variazione nei diritti d'uso deve essere notificata dagli interessati del Comune, come all' art.87.

Art--86--Cessione---Rinuncia

a) aree libere

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo decadenza, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.

Per eventuale svalutazione oltre la metà, in confronto alla nuova tariffa, il rimborso è nella misura di metà della nuova tariffa.

Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nei termini di cui all'art.79.

b) Aree con parziale costruzione.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera **a)** precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti all'art.79.

c) aree con opere finite.

La cessione può essere di tutta o di parte della sepoltura; in ogni caso al Comune spetta il diritto di prelazione, con il rimborso, per l'area, nei limiti del precedente comma **a)**, da ridursi in ragione dei posti eventualmente già occupati, in perpetuo o a tempo, tenendo conto, in quest'ultimo caso della sistemazione dei resti; le opere sono valutate dall'ufficio tecnico del Comune, salvo contraddittorio

Con l'interessato.

Se il Comune non intende valersi di tale diritto, la cessione, se giustificata, come all'articolo precedente

Può essere autorizzata a terzi, col pagamento, per posto o loculo ceduto, a favore del Comune, del corrispettivo fissato dalla tariffa in vigore.

La cessione di tomba appartenente a più titolari deve essere fatta con l'adesione delle singole parti, a meno che si tratti di tomba già divisa, a' sensi dell'art. 92, che segue, con l'espressa facoltà reciproca di cessione a terzi anche per atto tra vivi.

Art--87-- Prova della trasmissione di diritti

La trasmissione del diritto d'uso deve essere comprovata da titoli regolari e cioè:

a) per successione: atto notorio notarile o attestazione giudiziale, dai quali risultano le successioni per rami fino agli attuali eredi e l'attestazione espressa che non esistono altri eredi.

Se la successione è testamentaria può essere richiesta anche copia od estratto del testamento;

b) per cessione o per rinuncia: contratto rogato del Segretario del Comune, se è nell'interesse del Comune stesso o notaio se nell'interesse di privati, da produrre in copia autentica.

Tali atti sono da presentare, con domanda di voltura, all'ufficio entro sei mesi dal verificarsi della rispettiva causa, per le necessarie variazioni.

Entro un mese il Sindaco darà comunicazione dei provvedimenti relativi.

Nella rinuncia la spesa di atto è a carico del rinunciante.

I documenti relativi ai trapassi sono conservati dal Comune e sono annotati nel fascicolo della sepoltura.

A parte la vigilanza del Sindaco, di cui il precedente art.72, la trasmissione dei diritti per successione risulta da deliberazione della Giunta municipale; la trasmissione per cessione risulta da deliberazione del Consiglio comunale, recante con la giustificazione, anche la liquidazione dei comuni dovuti; in essa si può anche subordinare la trasmissione all'esecuzione di opere necessarie alla tomba.

La rinuncia risulta pure da deliberazione del Consiglio comunale.

Art--88--Condizione delle salme nelle cessioni

Le salme già accolte nella sepoltura che viene ceduta, non possono essere trasferite, ma sono conservate nelle sepoltura stessa, salvo sistemazione in altra tomba pure di famiglia, non meno decorosa (art. 70 precedente).

Se le salme non sono vincolate a perpetuità, alla scadenza dei 50 anni, si può provvedere alla raccolta dei resti, che devono pure essere conservati nell'ossario o in singole cellette della sepoltura stessa.

Art--89-- Decadenza

La concessione di sepoltura di famiglia può essere dichiarata decaduta:

a) per inadempienza ai doveri di cui all'art.79 in ordine ai termini per la costruzione delle opere.

In tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art.86 ed è incamerato il deposito cauzionale;

b) per soppressione del cimitero, come ai precedenti articoli 59-89, osservate le norme di cui agli artt.76 del Regolamento di polizia mortuaria e del presente regolamento;

c) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli eventi diritto.

La decadenza per abbandono è adottata attraverso la procedura di cui all'art.75, n. 3, in più decorso il primo dei due anni di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni- avviso successive su almeno due giornali più diffusi in loco.

La decadenza, per qualunque titolo, è adottata con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati per le osservazioni, se reperibili.

Art--90--Provvedimenti a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza per abbandono, il Comune può concedere la sepoltura a persona che assuma di provvedere alle opere occorrenti. Prima però provvede a raccogliere i resti delle salme nelle cellette o nell'ossario della sepoltura stessa e fa obbligo al subentrante di conservarle, come consegnate, in perpetuo; parimenti fa obbligo di ricordare, anche in parte secondaria della tomba, il nome del vecchio concessionario.

Per tali oneri è abbuonata al nuovo concessionario una somma pari al prezzo base di una celletta, per ogni resto.

Se la sepoltura è ridotta in stato da dover essere demolita, il Comune provvede alla sistemazione dei resti in cellette perpetue o in apposito ossario, disponendo dell'area per nuove concessioni.

Art--91--Consensi per salme di estranei al gruppo familiare

Il titolare di sepoltura di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria o definitiva, la salma o i resti di persona estranea al gruppo familiare, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia.

La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene quella già ammessa per tale titolo.

All'esterno della tomba può porsi il nome della salma accolta.

Per il consenso si richiede un atto del titolare, in competente bollo e registrato, nel quale risultino le ragioni morali che lo giustificano.

Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta incaricato, a' sensi dell'art.81 precedente.

Quando risulti che il consenso possa celare una effettiva cessione parziale, avente carattere di speculazione, non si dà corso al consenso.

La concessione del consenso è subordinata al pagamento dell'apposito canone risultante nella tariffa vigente al momento della tumulazione.

Il consenso può essere dato anche a favore di vivente e registrato nel fascicolo; il pagamento del canone però è da effettuarsi al momento della tumulazione, secondo la tariffa in vigore a tale epoca.

Art--92--Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote.

In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti; essa deve risultare come sopra.

Art--93-- Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art.69.

Art--94-- Manutenzione a carico del comune

Il comune può assumere l'onere della manutenzione perpetua delle opere con versamento da parte dei titolari della somma che viene fissata, in base ad apposita perizia del tecnico municipale e alle condizioni da stabilirsi, con deliberazione, di volta in volta.

Apposita iscrizione, posta sulla sepoltura, indica tale onere.

Art--95-- Fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo tenuto dall'ufficio nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni, ai consensi, alle successioni.

CAPO VIII CREMAZIONE

CANCELLATI GLI ARTICOLI Art-96--97--98--99--100--101--102--103--104--105

CAPO IX

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art--106-- Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso della Direzione; la visita fuori orario ai sotterranei è subordinata, oltreché al permesso predetto, all'accompagnamento da parte di personale addetto al cimitero.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, la Direzione può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

Art--107-- Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnate da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art--108--Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per singolo defunto o generale, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

Art--109--Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, la Direzione può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile.

Parimenti la Direzione può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese, addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario.

La Direzione fissa i percorsi e gli orari suesposti.

Art--110--Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste o involti salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;

- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in ispecie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della Direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) l) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- k) m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
- l) I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art--111--epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve essere approvata dalla Amministrazione Comunale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Sulle lastre di chiusura dei colombari, quando è prevista la collocazione di una salma e più resti o ceneri, potrà essere collocata una unica targhetta metallica con incise le generalità dei defunti contenuti.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere, come all'art.133.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

Quando nel colombaro è prevista la collocazione di una salma con più resti o ceneri, oltre alla scritta ed alla fotografia della prima salma, potranno essere collocate, nel limite del numero massimo di inserimenti consentiti, le foto e le scritte in caratteri più piccoli, dei nomi e delle date, anche degli altri defunti contenuti.

Art--112-- facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come art.6, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

Art--113--Lapidi ricordi, fotografie

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero, se non decorosamente verniciati.

Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purché eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori o sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione come all'art.3.

Art--114--Cippi

Ogni fossa dei campi comuni è contraddistinta da cippi uniformi, forniti e messi in opera dal Comune a seguito immediato della inumazione; essi recano il numero progressivo, il cognome e nome, la data di morte del defunto.

Tali cippi sono rimossi quando i familiari provvedono al collocamento di lapidi, purché queste rechino inciso nel retro, lato destro, all'altezza di cm.10 dal suolo, il numero progressivo portato dal cippo (1).

CAPO X

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art--115--

Al cimitero ed ai servizi funebri è preposto il personale previsto dal regolamento organico degli impiegati e salariati comunali.

Eliminati gli art. 116-117-118-119-120-121-

Art--122--Doveri speciali del personale salariato---Stato giuridico

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge, in particolare deve:

- a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
- b) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, specie se usufruisce di alloggio gratuito nei locali annessi al cimitero, qualora le esigenze del servizio lo richiedano;

Allo stesso è fatto rigoroso divieto:

- 1) di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito;

- 2) di accettare mance e specialmente di sollecitarle;
- 3) di asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie (art. 68).

La condizione giuridica ed economica del personale addetto al cimitero è disciplinata nel regolamento organico del personale del Comune. In particolare nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

CAPO XI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art-123-Registro Impresa Permesso di Costruzione

Per l'esecuzione di opere (inumazioni, tumulazioni, fornitura posa monumento o cippo) nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, inerenti le sepolture di cui all'art.52 gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta con spesa a proprio carico.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno iscriversi in apposito registro di categoria tenuto dal Comune.

L'iscrizione verrà rilasciata dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale. Tale iscrizione è inoltre subordinata al deposito cauzionale come previsto dall'art.126 i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune con successivo provvedimento.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto all'osservazione del presente regolamento.

Sono a carico dell'impresa incaricata per l'esecuzione delle opere cimiteriali sopra descritte ogni onere per la sicurezza del cantiere e per evitare interferenze verso le aree esterne dello stesso, come disposto dalle leggi vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri, ed in particolare dalla Legge 626/94 e dal D.Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Amministrazione Comunale non è da ritenersi responsabile per danni arrecati a terzi dall'interferenza delle attività di cantiere verso l'area del cimitero aperta al pubblico.

Nel caso di controversie generate a causa di accertamento del mancato rispetto delle norme e di quanto indicato nel presente capitolato, a giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio l'impresa potrà essere cancellata dal registro di categoria tenuto dal Comune per un periodo pari a 5 anni, e potrà essere riammessa solo a seguito di apposita richiesta formulata dalla stessa.

Art--124--Limiti di attività

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, contenute in particolare nel R. D. 23 ottobre 1925, n. 2537, per la professione di ingegnere e di architetto e nel R. D. 11 febbraio 1929, n. 274, per la professione di geometra.

Art--125--Permesso di costruzione

Non può essere eseguita alcuna opera privata---nuova opera, restauro, modifica ---senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso.

In questo sono indicati l'iscrizione del richiedente nel registro, il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di scarica, se occorre, il permesso d'introduzione dei materiali e l'effettuato pagamento dell'imposta consumo.

Detto permesso deve tenersi sul posto di lavoro.

Art--126--Deposito cauzionale---responsabilità

Per la costruzione di sepolture di famiglia, oltre al deposito di cui all'art. 78, da parte del concessionario, anche la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati.

Il rimborso è fatto a collaudo delle opere come all'art.134.

Art--127--recinzione aree---materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione della Direzione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimenti di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art--128--Introduzione e deposito di materiali

La circolazione dei veicoli delle imprese è regolata dall'art.109.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

Art--129--Divieto di sosta dei veicoli

È vietato far sostare nell'interno del cimitero veicoli impiegati nel trasporto di materiali e foraggiare cavalli eventualmente impiegati nei trasporti stessi.

Art-130--Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato dalla Amministrazione comunale.

È in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dalla Amministrazione comunale.

Art--131--Sospensione dei lavori

Quattro giorni prima della ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione della Direzione.

Art--132-- Progetti di costruzione di sepolture private parere della Commissione

I progetti per la costruzione di sepolture private di famiglia devono essere sottoposti all'esame e al parere della Commissione comunale per l'edilizia.

La commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria e d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico--spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto e alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi del Sindaco.

La Commissione può anche essere richiesta di parere di quanto si riferisce a opere generali, sistemazioni tracciamenti di aree nel cimitero.

Art--133--Opere su sepolture individuali

Per l'esecuzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private, si richiede (art.111) la presentazione del disegno con firma del capo mastro o marmista. L'approvazione è di competenza dell'Amministrazione Comunale, così pure il collaudo.

Art--134--Vigilanza-----Collaudo

L'ufficio Tecnico Comunale controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; essa può impartire disposizioni atte a prevenire e a rimuovere irregolarità, abusi.

Le opere per le sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate dal tecnico del Comune e dalla Amministrazione Comunale.

Il Sindaco può disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

Risultano favorevole il collaudo, si rimborsano i depositi cauzionali di cui agli articoli 78 e 126; solo a collaudo eseguito, è autorizzato il seppellimento.

Art--135--Ornamentazione sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione ed ornamentazione delle sepolture di loro spettanza.

Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati come all'articolo 123 (1).

(1)Siffatti servizi, di interesse dei privati, in alcuni cimiteri sono assunti dallo stesso Comune, in altri sono invece conferiti ad un o più imprese; in entrambe i casi il Comune fissa le tariffe, i materiali, ecc. Nel secondo caso il Comune, per la condizione di speciale favore che deriva all'impresa, pur senza costituire monopolio, richiede in corrispettivo un canone o la prestazione di servizi che sarebbero a suo carico: pulizia, manutenzione strade, diserbo, ecc. Il Consiglio di Stato – decisione 18 agosto 1936, n. 820 – ha riconosciuto la facoltà del Comune di disciplinare entro i cimiteri anche l'attività professionale.

CAPO XII

IMPRESE POMPE FUNEBRI (1)

Art--136--funzioni--licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutto, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici municipali e presso le Parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario forniscono i feretri e gli accessori relativi; prestano eventuali cure alla salma; effettuano il trasporto di salme in altri Comuni.

Le persone che intendono esercitare tale attività devono anzitutto ottenere la licenza di commercio, a' termini del **R. D. L.** 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita dei feretri; quindi per l'esercizio delle incombenze funebri, diverse da quelle della vendita di feretri, devono ottenere uno speciale riconoscimento di idoneità e di attitudine da parte del Sindaco.

Art--137--Idoneità dei veicoli e dei locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e ai regolamenti in tema di polizia mortuaria e di igiene, in particolare per quanto riguarda i mezzi di trasporto e le rimesse, alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Regolamento di polizia mortuaria, e, per gli autoveicoli, comunque adibiti anche a trasporto di persone a seguito dei funerali, alle disposizioni del **T. U.** 8 dicembre 1933, n.1740, nonché ai regolamenti municipali per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza.

Art--138--Deposito e trasporto feretri

Nelle vetrine degli uffici e dei depositi delle predette ditte, fronteggianti vie, piazze o corsi non possono essere esposti feretri a vista del pubblico.

Le imprese devono effettuare il trasporto dei feretri vuoti come stabilito all'art. 27; il rifornimento dei depositi di vendita nel territorio del Comune deve essere fatto prima delle ore 8 o dopo le ore 18.

Art--139--Divieti speciali

È fatto divieto alle imprese anzidette:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Municipio per offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

I titolari ed i dipendenti delle imprese delle pompe funebri possono trattarsi negli uffici e locali del Comune il solo tempo necessario per esplicare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

Imprese e privati, nello svolgimento delle pratiche presso gli uffici, hanno parità di trattamento.

Art--140--Sospensione---Revoca

In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 141 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso il Comune, escludendone gli incaricati dei competenti uffici municipali, per un periodo di tempo da cinque giorni ad un anno, secondo la gravità; per recidiva, può anche revocare l'esercizio della attività.

Il Sindaco inoltre può chiedere l'allontanamento di determinati dipendenti delle imprese in oggetto che abbiano dato luogo a rilievi.

(1)Vedi la nota all'art. 28.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art--141--Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice penale, sono punite quali contravvenzioni ai sensi degli articoli 106 e seguenti della legge comunale e provinciale, degli articoli 344 e 358 **T. U.** leggi sanitarie e successive modifiche, art. 99 del Regolamento di polizia mortuaria.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, a' sensi di legge.

A tal fine prestano il prescritto giuramento.

Nei casi di violazione alle norme di cui al Capo **IX**, il predetto personale e gli agenti municipali possono oltre alla contravvenzione, allontanare i responsabili.

Art--142--Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogare le disposizioni contenute nel regolamento in data-----e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione del Comitato Provinciale di Controllo.

Art--143--Disposizioni transitorie circa la tariffa

L'importo di concessioni o di servizi già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato da contratto, se richiesto; se invece restano da pagare a saldo parte di concessione o di servizi, questi pagamenti sono da effettuare in base alla nuova tariffa.

1. - SCHEMA DI DELIBERAZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

OGGETTO: Servizi funebri e del Cimitero – Approvazione del nuovo regolamento comunale.

L'Assessore riferisce:

Il regolamento comunale per i servizi funebri e del cimitero, prescritto dall'art. 344 T.U. leggi sanitarie e dell'art. 131, n. 6 del T.U. della legge comunale e provinciale, attualmente in vigore, risale al nel testo approvato dal Consiglio comunale il(Giunta provinciale amministrativa

Tale regolamento ha subito da allora numerose modifiche sia in conseguenza di provvedimenti di legge sia per provvedimenti adottati dal Comune in relazione ad esigenze contingenti ed alle mutate necessità dei servizi.

(Indicare, secondo il caso, i provvedimenti stessi e cioè: il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 che approva il Regolamento di polizia mortuaria; il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie, ecc.; le principali deliberazioni adottate dal Comune in epoche varie, a modifica o in aggiunta delle disposizioni del regolamento).

A parte l'opportunità di un testo unico, l'attuale regolamento presenta non poche lacune ed imperfezioni: non poche disposizioni sono cadute o da aggiornare, mentre nuove norme, nuovi istituti sono da introdurre in relazione sia alla elaborazione giuridica della materia, sia alle nuove e maggiori esigenze dei servizi relativi.

A tal fine è stata costituita una apposita Commissione che ha studiato e predisposto l'unito nuovo testo di regolamento.

In esso son conservate, in quanto ancora attuali, o da rispettare, alcune disposizioni precedenti altre sono integrate e rinnovate con l'introduzione di nuove norme; il tutto è coordinato e distribuito in modo organico, sì da costituire la completa ed aggiornata disciplina della materia.

Il Regolamento consta di Capi e di Articoli; ad esso è allegata la tariffa dei servizi e delle concessioni (1).

Sono da segnalare particolarmente le norme relative alla definizione dei poteri del Comune e dei doveri e dei diritti del cittadino, alla concessione di sepolture private, individuali e di famiglia, alla classificazione delle sepolture, alla polizia interna, alle attribuzioni del personale, alla disciplina delle opere nel cimitero, alla disciplina delle imprese pompe funebri.

Con le nuove norme di regolamento, sono state pure coordinate le tariffe dei servizi, quali risultavano dalla deliberazione del Consiglio comunale in data(Giunta provinciale amministrativa), istituendo nuove voci in relazione a nuovi servizi e recando qualche aumento giustificato dall'entità dei servizi relativi o da esigenze di proporzione.

Dopo esauriente discussione alla quale partecipano i consiglieri comunali
.....

DELIBERA DI APPROVARE:

1. l'annesso nuovo testo del Regolamento per servizi funebri e del cimitero;
2. l'annessa tariffa per i servizi stessi.

L'entrata in vigore del presente Regolamento decorre dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio, dopo intervenuta l'approvazione della G.P.A., à sensi dell'art. 62 del T.U. della legge comunale e provinciale, modificato dall'art 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

2. - CAPITOLATO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MUNICIPALE DEI TRASPORTI FUNEBRI

Art--1--Oggetto e caratteristiche dell'impresa

L'impresa ha per oggetto l'esercizio del servizio municipale, con diritto di privativa, dei trasporti funebri nel territorio del Comune e comprende la somministrazione dei veicoli, del personale e degli accessori occorrenti.

L'impresa ha rapporti di servizio solo col Comune: i privati richiedono i servizi non alla ditta appaltatrice, ma esclusivamente all'ufficio municipale e secondo la tariffa stabilita dal Comune stesso.

Il servizio si svolge secondo le norme del regolamento comunale di polizia mortuaria e del presente capitolato, nonché delle norme che occorresse in seguito adottate.

Art--2--Esclusività del servizio----Diritto di privativa

Salve le eccezioni di cui all'art. 29 del regolamento comunale di polizia mortuaria e salvi i trasporti riservati al Comune di cui al primo comma dell'art.3 del presente capitolato, i trasporti di salme nel territorio del Comune sono svolti esclusivamente con i mezzi forniti dall'impresa appaltatrice.

I trasporti di salme provenienti da altri Comuni o dall'estero e i trasporti di salme fuori Comune, fatti da terzi, senza quindi impiego di mezzi dell'impresa, sono assoggettati al diritto di privativa, stabilito nell'apposita tariffa; tale diritto è esclusivamente a favore del Comune.

L'impresa svolge l'attività solo nel territorio del Comune; l'amministrazione, a richiesta, sempreché non sia di pregiudizio ai servizi, può autorizzare servizi eccezionali in altri Comuni, specie per salme da accogliere nel cimitero del Comune.

Art--3--Servizi estranei all'impresa

Sono effettuati direttamente con mezzi e personale del Comune i trasporti: di salme di persone non reclamate dai familiari e che non hanno disposto per i funerali; le salme dirette ai depositi di osservazione, all'Istituto di medicina legale o di anatomia; i nati morti o i prodotti del concepimento; i trasporti da cimitero a cimitero del Comune di salme per diversa sepoltura; i feretri vuoti, di provvista del Comune, al domicilio delle persone defunte. I trasporti di resti mortali, per esumazione ordinaria non sono né oggetto di privativa, né del presente appalto.

Art--4--Durata ---Gestione provvisoria

L'impresa ha la durata di.....anni dal.....al.....

Per la scadenza non è richiesto alcun preavviso o notifica.

Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza dell'appalto, la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque il nuovo concessionario non abbia assunto definitivamente l'esercizio, l'impresa scaduta è tenuta a prestare servizio fino all'insediamento della nuova impresa ed in ogni caso non oltre un anno dalla scadenza alle stesse condizioni della gestione cessata.

La ditta appaltatrice, se durante il periodo dell'appalto ha provveduto al rinnovo di almeno un terzo degli automezzi, ha titolo di preferenza, a parità di condizioni, per l'affidamento dell'impresa per l'immediato periodo successivo, salvo che il Comune non intenda assumere la gestione del servizio stesso in economia od a mezzo di azienda speciale.

Art--5--Consistenza del servizio

I percorsi e le soste da effettuarsi dall'impresa nei trasporti funebri risultano all'art. 30 del regolamento comunale.

In ogni caso il trasporto dev'essere completo dal luogo di prelevamento della salma alla sepoltura e dev'essere eseguito con la stessa classe di vettura.

Eventuali variazioni sono da concordare fra il Comune e l'impresa.

Art--6--Mezzi di servizio

I mezzi di trasporto sono a motore, ripartiti in varie classi, come all'art. 7.

L'impresa deve avere, per ogni classe di vetture, una dotazione sufficiente ad assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri, in relazione alla normale mortalità ed alle richieste del pubblico.

Parimenti deve tenere in servizio od essere comunque in grado di avere a sua disposizione il personale necessario.

Art--7--Dotazione minima

Le varie classi di autovetture e la rispettiva dotazione minima sono così determinate (2):

a) Adulti:

I classe.....N.....
II "....."
III "....."
IV "....."

b) Infanti:

I classe..... N.....
II “”.....
Porta corone a trazione meccanica..... “.....

L'impresa è tenuta ad aumentare la dotazione minima in proporzione alle esigenze del servizio ed alle richieste del pubblico, a sue spese e senza diritto a compensi di sorta o ad indennità.

I veicoli delle varie specie, che normalmente sono adibiti ai trasporti, di cui al presente appalto, devono essere dall'impresa precisati, per lettera, all'Amministrazione all'inizio dell'appalto.

Le successive eventuali variazioni devono essere, pure per lettera, notificate entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificate.

(2) il numero è in relazione alla popolazione ed agli usi. Opportunità di costituire poche classi e tutte decorose. Ved. Nota all'art. 4 del regolamento comunale circa il funerale unico e conseguente soppressione delle varie classi.

Art--8--Locali

L'impresa deve disporre di un locale di uso ufficio, munito di apparecchio telefonico, nonché di appositi, adeguati locali, conformi alle esigenze tecniche ed igieniche, per i veicoli, per gli accessori di servizio e per il custode, siti in zona appartata.

I locali devono essere riconosciuti idonei dal Comune ed essere accessibili in qualunque ora del giorno al personale municipale incaricato dell'accertamento dello stato del materiale.

L'Amministrazione può richiedere opportune riparazioni e sostituzione di locali.

Art--9--Caratteristiche dei veicoli - Modificazioni

I veicoli impiegati nei trasporti funebri devono essere, per struttura e per manutenzione, strettamente conformi alle norme di polizia mortuaria e sanitaria; in particolare devono essere riconosciuti idonei dall'Ufficiale sanitario prima di essere posti in servizio e in periodiche visite annuali.

I veicoli, sia per trasporti funebri sia per i servizi accessori, hanno le caratteristiche di struttura e di decorazione risultanti, per ogni classe, dall'approvazione dei relativi progetti da parte dell'Amministrazione; in particolare su ognuno di essi deve risultare lo stemma del Comune.

L'impresa appaltatrice deve fare eseguire, senza compenso od indennità, ai mezzi - veicoli, accessori, bardature, vestiario - le modifiche e migliorie che il Comune ritenesse opportune.

A sua volta l'impresa può proporre al comune modifiche o trasformazioni a vantaggio del servizio, da attuarsi dopo l'approvazione del Comune stesso (1).

Qualora esigenze eccezionali rendessero indispensabile la trasformazione straordinaria degli automezzi, per indisponibilità di benzina, si potrà addivenire a revisione, a' sensi dell'art. 17 del capitolato.

(1) Nel capitolato si può anche stabilire l'onere per l'impresa di rinnovare a sue spese alcuni veicoli.

Art--10--Fotografie dei mezzi

I vari tipi di veicoli, con i relativi accessori, ed il vestiario del personale, devono risultare da apposite fotografie da depositare, firmate dall'impresa appaltatrice e controfirmate dal Sindaco, all'ufficio municipale competente.

Copia delle fotografie dei veicoli, a cura dell'impresa, deve essere esposta nell'anticamera dell'ufficio denunce di morte del Comune per scelta da parte del pubblico.

Art--11-- Disciplina del servizio

I rapporti amministrativi e di servizio fra l'impresa ed il Comune, si svolgono attraverso l'Ufficio preposto ai servizi funebri e del cimitero.

Come detto all'art. 1, i rapporti del pubblico si svolgono solo con il Comune al quale è da farsi la richiesta del trasporto, la determinazione delle relative modalità, il pagamento dei diritti.

L'apposito ufficio del Comune, ricevuta la richiesta, trasmette all'impresa l'ordine, per iscritto su apposito modulo, dei servizi da eseguirsi.

In caso di urgenza, l'ufficio può dare ordini di servizio anche per mezzo del telefono, salvo poi la conferma per iscritto.

Il trasporto deve essere eseguito con l'ordine, la distribuzione e l'orario che sono prescritti dall'ufficio.

A tal fine un incaricato dell'impresa può essere richiesto presso l'ufficio per le comunicazioni che interessano il servizio e per coadiuvare, se del caso, l'impiegato addetto alle incombenze predette, per meglio disporre l'attuazione del servizio, specie durante i periodi di maggiore mortalità.

Art--12--Svolgimento del servizio

Per ogni servizio, prima dell'uscita dai locali di deposito, l'impresa deve accertare che personale, veicoli ed ogni accessorio siano tutti in stato decoroso ed in condizioni da lasciar presumere che non possano accadere incidenti o ritardi nel corso del servizio.

Almeno dieci minuti prima dell'ora del funerale, indicato sulla bolletta, il carro funebre deve trovarsi al luogo di partenza del funerale.

I conducenti, durante lo svolgimento del servizio, non devono scendere dal veicolo; su questo, durante il corteo, non devono ammettere alcuno; solo nel tratto successivo al corteo, sono ammessi, oltre al necroforo di servizio, un numero di congiunti del defunto autorizzato per ogni classe (1).

Tanto nel tragitto dal locale di deposito al luogo del funerale, quanto nel ritorno, compiuta la funzione, i veicoli devono percorrere le vie meno frequentate e l'itinerario prestabilito, procedendo a velocità normale, e osservando in ogni caso le norme sulla viabilità.

Non è permesso, in caso di pioggia o di neve, togliere gli accessori a ornamento degli automezzi o di apportare altre modifiche.

Durante l'accompagnamento il personale dell'impresa deve attenersi agli ordini che venissero impartiti dal necroforo incaricato della direzione del funerale.

(1)Ved. Nota 2 all'art. 30, circa l'abolizione del corteo.

Art--13—Personale - requisiti e comportamento

Il personale addetto ai veicoli deve essere di età superiore ai 18 anni e di aspetto e di costituzione regolari; deve tenere in servizio un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso ed eseguire scrupolosamente gli ordini di servizio e del necroforo.

L'impresa deve, a richiesta dell'Amministrazione, sostituire il personale inadeguato o che venisse meno ai doveri di servizio ed al comportamento richiesto.

Il personale deve essere dotato di divisa decorosa, di stoffa scura, da approvarsi dal Comune e di impermeabile per i giorni di pioggia.

Svoltasi la prima fase della cerimonia funebre, al personale dell'impresa, che porterà a compimento il trasporto, può essere affidato, a richiesta del Comune, il compito della consegna al cimitero della salma e dell'ordine di seppellimento, in luogo del necroforo, senza che ciò possa costituire titolo a compenso.

Art--14--Manutenzione ed efficienza dei mezzi

Tutta l'attrezzatura dell'impresa deve essere sempre in piena efficienza dal lato funzionale e tecnico ed in ottimo e decoroso stato di conservazione.

Particolarmente si devono rinnovare le dorature, le verniciature, le decorazioni dei veicoli, i drappi e il vestiario del personale, appena risultino deteriorati o scoloriti.

Qualora l'impresa non esegua le riparazioni e le surrogazioni di cui sopra, sarà in facoltà dell'Amministrazione, previa diffida, di provvedervi come crederà meglio, a spese dell'impresa stessa, deducendo poi l'importo, previa comunicazione scritta, dalla liquidazione mensile o dalla cauzione, secondo le norme stabilite dal successivo art.20 e salva l'applicazione della penale prevista dal detto articolo.

Le vetture devono essere accuratamente disinfettate sia nella parte riservata alle salme sia in quella riservata all'autista ed ai familiari, almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Art--15--Corrispettivi spettanti al Comune e all'impresa

I corrispettivi spettanti all'impresa, per ogni servizio delle varie classi, qualunque sia il numero dei trasporti e anche se effettuati in giorni festivi, sono quelli risultanti in esito alla gara di appalto (1).

Per servizi richiesti per motivi privati, non quindi per esigenze di servizio, un'ora prima o un'ora dopo l'orario ordinario, è corrisposto, a carico del richiedente, l'aumento del 35 per cento; così pure quando sia richiesto, e possa essere permesso, un percorso maggiore dell'ordinario o di effettuare il corteo anche nella seconda parte del trasporto e cioè dalla chiesa al cimitero: tale somma di aumento è ripartita in pari misura fra il Comune e l'impresa.

Per trasporti d'onore, assunti dal Comune, è applicata, sui corrispettivi spettanti all'impresa, la riduzione del 10 per cento.

Indipendentemente dai corrispettivi spettanti all'impresa, il Comune ha sempre facoltà di modificare l'importo dei diritti propri, senza che ciò possa, per se stesso, costituire pretesa di variazione anche per quelli dell'impresa.

Art--16--Pagamenti---Modalità

I pagamenti all'impresa per i trasporti a carico del Comune, quindi per trasporti di salme di non abbienti, con vettura di ultima classe, sono fatti a mesi maturati, secondo le registrazioni dell'ufficio, firmate per accettazione dall'impresa.

L'importo risultante da tali registrazioni, dopo essere stato depurato delle eventuali trattenute, alle quali dovesse essere assoggettata l'impresa, viene comunicato alla Ragioneria per l'emissione del relativo mandato.

L'importo dei diritti spettanti per trasporti e altre prestazioni a pagamento, da parte dei privati, secondo tariffa, è versato dagli interessati alla Tesoreria municipale, mediante apposita reversale, sulla quale sono nettamente distinte le somme spettanti al Comune e all'impresa.

Queste ultime sono, dalla Tesoreria, tenute giornalmente a disposizione dell'impresa stessa (2).

I pagamenti per servizi d'onore, a carico del Comune, sono fatturati a parte secondo i corrispettivi di cui all'articolo precedente e sono pagati con appositi provvedimenti.

(1)La tariffa è fissata dal Comune ed è costituita per ogni classe da un importo unico, che viene dall'interessato versato alla Tesoreria mediante reversale compilata dall'ufficio. Tale importo però consta di due parti: una spettante al Comune e l'altra spettante all'impresa appaltatrice; su questa seconda parte verte la gara di appalto.

(2)Ved. Nota all'art. 15. Nei Comuni ove i servizi, sono molto saltuari, i pagamenti all'impresa si possono fare in periodi settimanali o mensili.

Art--17--Revisione corrispettivi

I corrispettivi spettanti all'impresa sono suscettibili di revisione per aumenti o per riduzione superiori al 10 per cento ed a sensi delle disposizioni generali che sono o saranno applicabili in materia.

L'accertamento delle eventuali variazioni salvo disposizioni generali, è fatto sui seguenti parametri: mano d'opera, benzina, altri oneri, per i quali è convenzionalmente stabilita la seguente rispettiva incidenza: 50, 30, 20, per cento.

La variazione del costo della mano d'opera è ricavata dai dati forniti dagli enti competenti, facendo la media tra le variazioni del costo del manovale, dell'operaio qualificato e dell'operaio specializzato.

Per la benzina valgono le variazioni risultanti dai listini delle quotazioni ufficiali della locale Camera di commercio o i prezzi di assegnazione.

Salvo casi eccezionali, quali rilevanti improvvise variazioni di costi o retroattivi oneri per salari, le richieste per revisione prezzi devono essere portate a conoscenza dell'altra parte - con domanda scritta e motivata, contenente altresì l'indicazione dell'aumento o della diminuzione percentuale che si richiede - almeno trenta giorni prima della data dalla quale si intende far decorrere i nuovi corrispettivi proposti.

Dopo la scadenza del contratto, non è più ammesso alcun conguaglio retroattivo.

Art--18--Responsabilità

L'impresa è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte al Comune ed al personale municipale addetto ai trasporti funebri, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati nel disimpegno dei servizi nonché delle conseguenze per inesatto adempimento dei servizi ad essa imputabile.

L'amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo, come pure per danni o sinistri che dovessero subire i materiali ed il personale della ditta, durante i servizi stessi.

Art--19--Assicurazioni -----Norme sindacali

L'impresa appaltatrice è tenuta ad applicare, a favore del suo personale addetto al servizio, tutte le forme di assicurazione prescritte dalle disposizioni che sono e saranno vigenti, come anche le norme di legge e sindacali a tutela del lavoratore.

L'impresa deve pure contrarre, per la durata dell'appalto, una congrua assicurazione per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con propri automezzi, nonché contro i danni dell'incendio di tutti i materiali ed accessori di servizio.

Art--20--Penalità

L'inosservanza delle prescrizioni degli articoli precedenti, e qualunque infrazione agli ordini e norme avute, rendono passibile l'impresa di una penale, da applicarsi discrezionalmente dall'amministrazione

Da..... fino a....., secondo la gravità della mancanza accertata.

Essa è inflitta con lettera motivata del Sindaco, previa comunicazione all'impresa dei rilievi, con invito a produrre le contro deduzioni entro 5 giorni.

L'ammontare della penalità è dedotto, senza d'uopo di formalità alcuna, dall'importo della nota mensile di cui all'art. 16.

Occorrendo, l'Amministrazione può anche rivalersi sulla cauzione, senza ricorrere ad atto od intervento giudiziario, ma con notifica amministrativa dell'addebito, con termine di dieci giorni per il pagamento.

Art--21--Rescissione del contratto-----Requisizione mezzi

Qualora le mancanze si ripetessero con tale frequenza da compromettere, a giudizio dell'Amministrazione, il buon andamento del servizio, o la ditta appaltatrice non reintegrasse prontamente la cauzione che fosse diminuita in seguito a prelievi fatti dal Comune, in applicazione degli articoli 14 e 20, è in facoltà del Comune, di dichiarare risolto il contratto.

A tal fine il Comune dà avviso all'impresa con lettera, da notificare in via amministrativa, e senza azione giudiziale.

In conseguenza di tale provvedimento è incamerata la cauzione, salva sempre l'azione per i danni che, dalla anticipata risoluzione, potessero derivare al Comune.

Nel caso di rescissione anticipata, impregiudicato il diritto di rilievo di cui al secondo comma dell'articolo seguente, il Comune ha pure diritto di requisire temporaneamente, in tutto o in parte, i mezzi di trasporto ed il relativo materiale, e di avvalersene per la continuazione del servizio, direttamente o per mezzo di persona o ditta, fino alla scadenza del contratto o quanto meno fino al nuovo conferimento dell'impresa.

Il corrispettivo dovuto per la requisizione, in difetto di accordo fra le parti, è stabilito da due periti nominati dalle parti stesse, con facoltà a questi due periti di nominare un terzo in caso di mancato accordo.

Nel caso poi che i due periti non si accordassero sulla scelta del terzo perito, la nomina di questi è devoluta al Presidente del Tribunale competente per territorio.

Art--22--Rilievo dei mezzi-----Deposito cauzionale

Alla scadenza dell'appalto, l'impresa cessante è obbligata a cedere e correlativamente l'impresa subentrante è a sua volta obbligata a rilevare tutti i mezzi di trasporto, in stato di attività e relativi accessori, il tutto a prezzo di stima, da effettuarsi in base allo stato d'uso e di conservazione ed al loro impiego abituale.

Uguale diritto è riconosciuto dal Comune qualora intenda esercire in proprio il servizio.

In caso di disaccordo fra le parti circa la stima dei materiali da cedere e da rilevare, si applica la procedura stabilita all'articolo precedente.

Agli oneri di cessione e di rilievo, le parti possono in tutto o in parte derogare, se d'accordo e se il Comune ritiene di dare il suo benessere.

A garanzia degli obblighi di rilievo e di cessione, i concorrenti alla gara di appalto devono versare al Comune una somma a titolo di importo presunto del valore di rilievo, quale viene determinata all'art 27, salvo il conguaglio definitivo a norma dell'art.21.

Art--23--Divieto di cessione dell'impresa

È vietata, salvo benestare scritto dell'Amministrazione, la cessione totale o parziale, comunque larvata, dell'impresa, sotto pena della rescissione del contratto con l'incameramento della cauzione e con gli altri effetti di cui all'art.21 precitato.

Il titolare dell'impresa od il legale rappresentante, se trattasi di società, sono tenuti a dirigerla personalmente coadiuvati, se occorre, da personale che abbia il gradimento dell'Amministrazione e che sia riconosciuto idoneo.

Art--24--Soggezione a capitolati, leggi, regolamenti

Oltre alle condizioni del presente capitolato, l'impresa è pure soggetta, in quanto possa occorrere e sia applicabile, alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, al capitolato generale degli appalti delle opere e provviste del Comune, al regolamento di polizia mortuaria, approvato con R. D. 21 dicembre 1942, n.1880, al regolamento comunale per il servizio mortuario e cimiteri ed alle loro successive eventuali modifiche.

Art--25--Cauzione

L'impresa deve sperare, a garanzia delle obbligazioni inerenti al contratto, una cauzione in.....

In contanti o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al portatore, da calcolarsi ai 9/10 del loro valore di borsa sul giorno antecedente a quello della firma dell'atto, oppure in obbligazioni al portatore emesse dal

oppure mediante fideiussione bancaria a' sensi del D. P. R. 29 luglio 1948, n.1309 e del D. P. R. 22 maggio 1956, n. 635.

La cauzione provvisoria deve essere depositata due giorni prima della gara alla Tesoreria municipale;

È in facoltà del Tesoriere di effettuarne, occorrendo, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.

La cauzione definitiva resta vincolata, anche dopo la scadenza dell'impresa, sino al completo soddisfacimento degli obblighi di capitolato.

Essa può, nel corso del contratto, essere aumentata o diminuita in seguito ad aumento o diminuzione dell'ammontare presunto spettante all'impresa per i servizi di cui al presente appalto.

Se costituita in titoli, deve comunque nel corso dell'appalto stesso, essere prontamente integrata, a richiesta del Comune, ogni qualvolta, per variazioni nella quotazione dei titoli, dovesse verificarsi una diminuzione del suo valore, superiore al 5 per cento.

Art--26--Attività privata dell'impresa

Se, in esito all'appalto, risulta aggiudicataria persona o società esercente, con regolare licenza, impresa di pompe funebri, le due attività devono essere nettamente separate per denominazione, per locali di esercizio, per mezzi - veicoli e personale - impiegati.

In particolare è riconosciuta la facoltà di trattare, fuori degli uffici municipali, trasporti funebri che non formano oggetto del presente appalto (artt.1, 2) e di eventuali successive sue modificazioni, purché, come premesso, siano effettuati con mezzi diversi da quelli adibiti al servizio oggetto dell'impresa.

Disposizioni specifiche per l'appalto per la gestione dal al

Art--27--Rilievo dei materiali

I mezzi che, ai sensi dell'art. 22, la ditta aggiudicataria è obbligata a rilevare e che correlativamente la ditta cessante è obbligata a sua volta a cedere, sono i seguenti:

N.....carro di	I	classe	(adulti) (1)
"....." "	II	"	(")
"....." "	III	"	(")
"....." "	IV	"	(")
"....." "	I	"	(infanti)
"....." "	II	"	(")

Oltre eventuali integrazioni, nonché:

N..... carro porta corone

"..... motofurgone elettrico per servizi nell'interno del cimitero.

Il rilievo è da attuarsi all'inizio del nuovo appalto ed a prezzi di estimo, secondo le modalità previste all'art. 22.

Al fine di garantire all'appaltatore cessante il pagamento immediato dei materiali da cedere e al nuovo appaltatore la consegna tempestiva dei materiali oggetto del rilievo, gli aspiranti, per essere ammessi alla gara, devono versare al Comune la somma di.....maggiorata dell'aliquota di legge per I. G. E., quale importo presunto del rilievo, senza pregiudizio della valutazione da farsi come segue.

Tale somma è dall'Amministrazione trattenuta e a suo tempo rimessa all'appaltatore cessante all'atto della consegna dei materiali.

La liquidazione definitiva, in forma amichevole o, in difetto, accertata a norma dell'art. 22, deve poi essere definita direttamente fra le parti, con i conseguenti conguagli di dare o di avere, entro un mese dalla data di inizio del nuovo appalto. Il concessionario dell'appalto cessante, quale proprietario dei materiali oggetto del rilievo, è ovviamente dispensato dal versamento della somma suddetta; deve invece versare la somma di..... (2) a garanzia della regolare e tempestiva consegna dei materiali stessi.

Tale somma è restituita all'atto della consegna dei materiali o immediatamente dopo la gara, qualora risulti ancora assegnatario della gara stessa.

(1)Il numero è in relazione alla consistenza effettiva dei mezzi in attività.

(2)Somma minore della precedente.

Art--28--Modalità di conferimento della gestione

Il conferimento dell'impresa per il periodo.....è effettuato per(1), a schede segrete, secondo le norme vigenti della legge comunale e provinciale e per la contabilità generale dello Stato.

L'impresa è aggiudicata al concorrente che ha fatto l'offerta migliore, rispettato il limite di ribasso minimo, che previamente verrà stabilito dall'Amministrazione in apposita scheda segreta, sui prezzi posti a base della gara e cioè sui seguenti corrispettivi, parte della tariffa complessiva, spettanti all'impresa appaltatrice attuale (2):

I classe adulti.....	Euro.....
II “ “	“
III “ “	“
IV “ “	“
I “ infanti.....	“
II “ “	“
Porta corone.....	“

Trasporto di salma dal luogo del decesso ad altro luogo dal quale si svolge il funerale o a scalo ferroviario

Euro

Se si impiega per quest'ultimo servizio la stessa vettura del funerale perché questo segue o precede immediatamente, si applica il corrispettivo proprio della vettura impiegata, quando sia inferiore all'importo fisso.

Indennità di sosta per messa presente cadavere sia alla Chiesa parrocchiale, sia a quella del cimitero, qualora, in quest'ultimo caso, resti impegnato lo stesso carro, per il trasporto nell'interno del cimitero

Euro

La percentuale di variazione deve essere uniforme per tutte le voci della citata tariffa e ciascun concorrente deve precisare, per ogni singola voce, il prezzo, arrotondando eventualmente almeno per decine, risultante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta.

A parità di offerta, la gara è aggiudicata alla ditta attuale a' sensi dell'art. 4 del capitolato in corso, qualora si verificano le condizioni in detto articolo indicate.

L'impresa è aggiudicata anche con una sola offerta ammissibile.

I documenti da presentare per essere ammessi alla gara e le condizioni della gara sono indicati nella lettera di invito.

Le offerte devono essere redatte in conformità alle condizioni stabilite nella lettera d'invito; se redatte in modo imperfetto o condizionate non sono prese in considerazione.

(1)Per asta pubblica o per licitazione privata o per trattativa privata.

(2)Ved. Nota art. 15.

Art--29--Spese di atto

Le spese di contratto ed ogni altra accessoria e dipendente sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

A tal fine per l'ammissione alla gara è da farsi il deposito di Euro _____ in contanti.